



COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ENZO SCANNELLA

Seduta del 26/11/2020

FATTO

Dopo aver invano esperito la fase di reclamo, con ricorso pervenuto in data 15.07.2020, il ricorrente, con riferimento a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, chiede la restituzione della somma di € 2.942,48 a titolo di commissioni e oneri anticipatamente versati, non maturati e non ristornati a seguito dell'anticipata estinzione del contratto, stipulato in data 31.07.2017 ed estinto anticipatamente nel 2019, in corrispondenza della rata n. 25, previa emissione di conteggio estintivo, avente ad oggetto la somma di € 47.400,00 da rimborsare in 120 rate mensili dell'importo di € 395,00 ciascuna. Sono altresì oggetto di domanda gli interessi legali dall'estinzione al soddisfo e la somma complessiva di € 1.170,00 corrispondente a n. 3 quote erroneamente trattenute dall'intermediario.

L'intermediario, con le controdeduzioni, eccepisce: nonostante quanto sostenuto dal ricorrente, la decisione assunta dalla Corte di Giustizia Europea non ha efficacia diretta nel nostro ordinamento; in ogni caso, la sentenza Lexitor non consente comunque alcun rimborso per le "Commissioni rete esterna" di cui alla lett. F) del contratto (cfr. fattura e pagamento all. 6 alle controdeduzioni); le commissioni di attivazione, della rete esterna e le spese di istruttoria sono oneri analiticamente determinati e totalmente up front; con riguardo alle commissioni di gestione, le stesse sono state correttamente rimborsate nel conteggio estintivo.



In conclusione, l'intermediario chiede di respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

Con memoria di replica del 08/10/2020 parte ricorrente insiste in quanto già dedotto ed allega le buste paga attestanti l'addebito delle quote insolute.

Con controrepliche fatte tenere in data 05/11/2020 l'intermediario allega evidenza del rimborso delle quote insolute.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis) degli oneri commissionali nonché delle ulteriori spese sopportate con riferimento alla conclusione di contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva debba essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".



Tuttavia, nei limiti della domanda, il Collegio riconosce al ricorrente il diritto alla restituzione della somma di € 2.942,48.

In merito alle ulteriori domande, parte ricorrente chiede il rimborso delle rate di ottobre, novembre e dicembre 2019, per un importo complessivo di € 1.170,00. A riprova del carattere indebito dell'addebito relativo alle c.d. quote insolute parte ricorrente produce le buste paga attestanti l'addebito delle quote di cui chiede il rimborso. Allega, altresì, sebbene non oggetto di domanda, il cedolino attestante il pagamento della rata di gennaio 2020.

L'intermediario chiarisce che la rata di ottobre 2019 sarebbe stata addebitata correttamente solo in busta paga; in conteggio estintivo, infatti, l'importo relativo alla rata risulta indicato come "pagato" (con segno -) e come "addebitato" (con segno +).

Quanto alle rate di novembre e dicembre 2019 e gennaio 2020 (addebitate dopo l'estinzione del prestito) eccepisce che il datore di lavoro le abbia recuperate nei mesi successivi mediante compensazione; nel mese di febbraio 2020 ha addebitato all'intermediario la somma di € 1.185,00 pari alle tre rate erroneamente trattenute. Allega, a riprova, il tabulato dei flussi per la posizione in oggetto.

Al riguardo il Collegio evidenzia che secondo il consolidato orientamento, ferma la necessità che il ricorrente produca le buste paga dalle quali siano evincibili le relative trattenute, gli estratti conto prodotti dall'intermediario non costituiscono una prova idonea a dimostrare la mancata ricezione dei relativi importi: conseguentemente la domanda andrà accolta (cfr. ricorso n. 164352/18). Nell'ipotesi in cui, invece, da tali estratti conto si evinca che le quote ritenute insolute siano state effettivamente incassate ma successivamente rimborsate al ricorrente, la domanda è stata rigettata in quanto tale documentazione contabile è stata reputata idonea a provare l'avvenuta restituzione delle rate indebitamente percepite (cfr. ricorsi nn. 332343/18 e 318742/18).

Nel caso di specie parte resistente parrebbe aver fornito prova dell'accredito e del successivo riaddebito delle quote in contestazione da parte della pubblica amministrazione di cui il ricorrente è dipendente. Il Collegio, pertanto, non accoglie la domanda di parte ricorrente in quanto vi è evidenza in atti del rimborso delle quote insolute.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.942,48, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI